

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

R.D. 601 - 1931
TITOLO II - Disposizioni transitorie

Art. 44 Articolo 44

Le disposizioni degli articoli [145](#) e [188](#) del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all'attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell'attuazione.